



Ministero dell'Istruzione, dell'Università, della Ricerca  
Istituto Comprensivo "Don Alfonso De Caro"  
Fisciano-Lancusi

Via Don Alfonso De Caro 84080 Lancusi di Fisciano (SA)

C.M. SAIC89200E C.F. 80023790654

☎ 089 878763 – 953242

e-mail [saic89200e@istruzione.it](mailto:saic89200e@istruzione.it) pec [saic89200e@pec.istruzione.it](mailto:saic89200e@pec.istruzione.it)

[www.icfiscianolancusi.gov.it](http://www.icfiscianolancusi.gov.it)



Fisciano, 10.11.2017

➤ **Al personale**

### **OGGETTO: DIRETTIVA IN MATERIA DI SICUREZZA**

Con la presente questo ufficio intende offrire chiarimenti ed uniformità di condotta in materia di vigilanza e infortuni nell'ambito della scuola.

**La presente ha carattere di dispositivo e deve essere obbligatoriamente osservata dal personale** per ottimizzare il funzionamento e l'organizzazione della scuola e anche per tutelare le SS.LL. da eventuali responsabilità in caso di incidenti, infortuni e quanto imputabile a negligenza e inosservanza accertata delle disposizioni suddette nonché delle norme legislative e pattizie che regolano il rapporto di impiego del personale della scuola.

### **Titolo I - Organi e soggetti tenuti alla regolazione e alla realizzazione della vigilanza degli alunni.**

**Punto 1- Dirigente scolastico:** La vigilanza non è compresa tra gli obblighi che gravano sul Dirigente scolastico. Infatti non esercitando attività di insegnamento la sua responsabilità non rientra in quella configurata dall'art. 2048 del codice Civile in tema di responsabilità dei precettori. Come ha evidenziato la giurisprudenza la responsabilità del Dirigente Scolastico viene inquadrata nella previsione dell'art. 2043 c.c. per danni dovuti a deficienza organizzativa imputabili allo stesso e dell'art. 2051 c.c. per danni causati da cose in custodia. A motivo di ciò il Dirigente Scolastico predispone il modello organizzativo in cui si evidenzia l'attività di vigilanza garantita agli alunni per tutta la durata della loro permanenza nell'edificio scolastico e nelle attività che vengono svolte all'esterno e nel percorso per raggiungerlo.

**Punto 2-** (art. 29 del C.C.N.L. 2006/2009) "Per assicurare l'accoglienza e la vigilanza degli alunni, gli insegnanti sono tenuti a trovarsi in classe 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni e ad assistere all'uscita degli alunni medesimi"; art. 2047 c.c. "... in caso di danno cagionato da persona incapace di intendere e di volere, il risarcimento è dovuto da chi è tenuto alla sorveglianza dell'incapace, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto"; art. 2048 c.c. "i precettori e coloro che insegnano un mestiere o un'arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza. (...) Le persone indicate dai commi precedenti sono liberate dalla responsabilità soltanto se provano di non aver potuto impedire il fatto". Il disposto normativo evidenzia il dovere di vigilanza in capo ad ogni docente nel corso dell'attività di insegnamento e nel momento di ingresso e di accompagnamento all'uscita.

**Punto 3-** Collaboratori scolastici (personale ATA): Il personale ausiliario non rientra nel novero dei "precettori".

Nel profilo professionale dei collaboratori scolastici rientrano espressamente, tuttavia, anche compiti di vigilanza sugli alunni. Il contratto attribuisce al collaboratore scolastico "... compiti di accoglienza e di sorveglianza nei confronti degli alunni, nei periodi immediatamente antecedenti e successivi all'orario delle attività didattiche e durante la ricreazione, compresa l'ordinaria vigilanza e l'assistenza necessaria durante il pasto nelle mense scolastiche, di custodia e sorveglianza generica sui locali scolastici, di collaborazione con i docenti ..." (Tabella A CCNL 2006/2009.)

## ***Titolo II – Misure organizzative per l'accoglienza, la sorveglianza e la vigilanza – compiti e responsabilità***

La responsabilità dell'accoglienza e della sorveglianza sussiste nei periodi temporali e per gli ambiti sotto riportati.

### ***a) All'ingresso al mattino***

L'obbligo di sorveglianza inizia dall'accesso di ciascun alunno all'area di pertinenza della scuola (dall'accesso al portone o al cancello in presenza di aree scolastiche esterne recintate) fino all'ingresso in aula segnalato dalla prima campana (5' prima dell'inizio delle lezioni).

Dopo l'ingresso in aula degli alunni, segnalato dalla seconda campana, portoni e cancelli vanno chiusi ed è fatto divieto di accesso ai locali scolastici agli esterni non autorizzati.

I genitori che hanno particolari necessità (esempio consegnare merenda, materiali, autorizzazioni ...) sono autorizzati ad accedere limitatamente all'area di ingresso e rivolgersi al collaboratore scolastico presente al portone. I genitori non possono contattare o comunicare con i docenti nelle ore di lezione degli stessi, né possono accedere ai locali scolastici.

### ***b) Durante le lezioni***

Per tutta la durata delle lezioni i collaboratori scolastici dovranno garantire continuità di sorveglianza. E' fatto divieto di allontanarsi dal piano o dall'edificio senza preventiva autorizzazione e adozione di misure organizzative specifiche. In ogni caso l'eventuale necessità di lasciare il piano è giustificata solo da esigenze fisiologiche (accesso ai servizi), esigenze organizzative interne (rispondere al telefono, asciugare igienizzare i servizi dopo la ricreazione) o altre esigenze straordinarie (primo soccorso, pulizia straordinaria ...).

### ***c) Al termine delle lezioni***

La responsabilità della sorveglianza sussiste dall'uscita dall'aula fino alla riconsegna degli alunni o alla famiglia o agli accompagnatori-autisti del mezzo di trasporto.

La sorveglianza è prestata in collaborazione con i docenti in servizio all'ultima ora responsabili della vigilanza e della riconsegna degli alunni secondo le modalità indicate. Nei casi di ritardo dei genitori o delegati al ritiro gli alunni saranno affidati al collaboratore dal docente responsabile in servizio all'ultima ora. Va tenuto presente che tali situazioni (ritardo genitori) devono avere carattere di eccezionalità; qualora dovessero ripetersi il collaboratore scolastico ne darà comunicazione allo scrivente Ufficio.

Gli alunni con disabilità bisognosi di assistenza saranno accompagnati dai collaboratori addetti al piano fino alla consegna al personale comunale addetto o alle famiglie.

### ***d) Attività di pre accoglienza e post accoglienza***

Per pre accoglienza e post accoglienza si intendono brevi periodi di sorveglianza degli alunni nei momenti antecedenti e successivi l'orario delle attività didattiche.

Il servizio di pre accoglienza e post accoglienza è riservato solo agli alunni trasportati e agli alunni autorizzati e comunicati formalmente dall'Ufficio dietro istanza del genitore interessato.

L'attività, pur essendo gestita da personale esterno nominato dall'Ente locale, non esenta il personale dell'istituto dalla verifica delle norme di sicurezza.

### ***e) Durante le lezioni – pausa di ricreazione***

La sorveglianza degli alunni durante la ricreazione è effettuata dai collaboratori scolastici nel corridoio e ove ve ne sia la necessità è effettuata nell'area dei servizi per controllare che non vi siano affollamenti (da segnalare eventualmente ai docenti delle rispettive classi). Per la scuola primaria l'intervallo-ricreazione può svolgersi negli spazi esterni delle scuole (nei casi in cui sono presenti spazi recintati e sicuri) e, in caso di maltempo, nel corridoio/atRIO antistante l'aula o nell'aula.

L'intervallo è inteso come momento ricreativo e di distensione. Gli alunni sono vigilati dai docenti in servizio nelle classi e in mensa durante la refezione. I docenti vigilano sul comportamento degli alunni in modo da evitare che si arrechi pregiudizio o danno alle persone e alle cose.

#### **f) Durante le lezioni – Utilizzo dei servizi**

I docenti concedono agli alunni l'uscita dalla classe al di fuori dell'orario dell'intervallo solo in caso di assoluta necessità e sempre e soltanto una alla volta, avvisando il collaboratore di piano, controllandone il rientro, il tempo in cui sono stati fuori e il numero complessivo di uscite nella giornata. Trascorsi 10 minuti, il docente di classe deve avvisare il collaboratore scolastico del mancato rientro.

Dal punto di vista della responsabilità, nel caso di momentaneo allontanamento dalla classe, il docente dovrà comunque verificare che l'attività svolta dagli alunni (anche in relazione all'età ed alla maturità) sia tale da non comportare alcun pericolo.

In caso di presenza di finestre apribili nei servizi igienici, i collaboratori scolastici vigileranno rigorosamente che queste durante l'uso dei servizi non vengano aperte dagli alunni sia ai piani alti per pericolo sporgenza e caduta dell'alunno che ai piani bassi per pericolo di fuga dell'alunno. Vigilare altresì che sull'utilizzo improprio delle uscite di sicurezza e dell'uscita principale.

In relazione al profilo di responsabilità per mancata vigilanza, ma anche in considerazione degli aspetti pedagogici, deve essere evitato l'allontanamento temporaneo degli alunni dalla classe per motivi disciplinari.

Allo stesso modo si invitano i docenti a non fare uscire dall'aula gli alunni per incombenze legate all'attività didattica (come per esempio fotocopie, reperimento di materiale, comunicazioni).

La sorveglianza dei Docenti si deve estendere anche agli ambienti e ai materiali in dotazione, perché il loro impiego sia non solo sicuro e corretto ma, prima ancora, educativo. E' importante comunicare tempestivamente ai Responsabili di plesso anomalie, pericoli e manomissioni notati negli ambienti e nei materiali scolastici per gli interventi correttivi del caso.

#### **g) Durante le lezioni- temporanea assenza del collaboratore scolastico.**

I docenti sono tenuti ad accertare la presenza del collaboratore al piano prima di autorizzare gli alunni per accedere ai servizi. Potrebbe, infatti, verificarsi un temporaneo allontanamento del collaboratore addetto al piano per adempiere a compiti non rinviabili (rispondere al telefono, aprire il portone, pulire i servizi subito dopo la ricreazione).

Va limitata l'uscita degli alunni per fruire dei servizi, soprattutto nella prima ora ed è necessario evitare l'uscita nell'ora successiva alla ricreazione, per consentire la pulizia dei servizi. Sono fatte salve le situazioni di urgenza eccezionali.

#### **h) Durante le lezioni- rilevazione problemi di sicurezza.**

In presenza di situazioni di rischio e di pericolo i docenti sono tenuti:

ad adottare misure di prevenzione e protezione dettate dal buon senso e dall'esperienza e dalle comuni regole per la sicurezza, sia per prevenire infortuni o fatti spiacevoli a danno degli alunni, del personale, delle strutture, delle attrezzature della scuola, sia per proteggere gli alunni e il personale da situazioni di pericolo riscontrate;

a segnalare sempre le situazioni di pericolo tramite l'addetto al servizio di prevenzione e protezione o, in sua assenza, direttamente, secondo la procedura regolamentata.

#### **i) Durante le lezioni- gestione classi vivaci e alunni con problemi comportamentali**

I docenti dovranno segnalare formalmente la violazione degli obblighi di comportamento per l'attivazione delle procedure disciplinari, ove previsto e per la revisione delle strategie e delle modalità di gestione della relazione educativa adottate. A tal fine tutti sono invitati a prendere visione del Regolamento di disciplina e delle procedure ivi indicate.

Tutte le indicazioni e misure dettate in questo paragrafo dovranno essere adottate con particolare attenzione e cura in alcuni momenti critici noti: ricreazione, entrata e uscita, attività nelle aule speciali e in palestra, uscite didattiche, visite guidate, viaggi ....

#### **l) Vigilanza in caso di assenza di un docente**

Il responsabile di plesso si accerterà con l'aiuto del collaboratore scolastico dell'arrivo in tutte le classi dei colleghi. In caso di assenza o ritardo, disporrà la vigilanza degli alunni da parte del personale docente, preferendo l'utilizzazione di docenti non impegnati in attività frontale e, in caso di necessità, affidare gli alunni alle classi nelle quali sono stati assegnati secondo il prospetto allegato alla presente. Offrire al responsabile di plesso la massima collaborazione per

la vigilanza di classi momentaneamente prive del docente, in attesa del suo arrivo o dell'arrivo del supplente. L'obbligo di vigilanza sugli alunni prevale su tutte le esigenze.

#### **m) Vigilanza in caso di allontanamento**

L'insegnante non può lasciare la classe, nemmeno temporaneamente, se non per motivi gravi e dopo aver affidato al collaboratore la vigilanza sugli alunni. L'affidamento momentaneo della classe al collaboratore deve essere annotata sul registro elettronico.

#### **n) Vigilanza durante uscite didattiche/visite guidate/viaggi d'istruzione**

La vigilanza sugli alunni durante lo svolgimento di visite guidate o viaggi d'istruzione dovrà essere costantemente assicurata dai docenti accompagnatori. Si rimanda per questo punto, al Regolamento "*Uscite didattiche/Visite guidate e viaggi di istruzione*" pubblicato sul Sito Web dell'Istituzione scolastica come allegato al Regolamento di istituto.

#### **o) Vigilanza a seguito di uscita degli alunni dalla classe per recarsi ai servizi**

I docenti concedono agli alunni l'uscita dalla classe al di fuori dell'orario dell'intervallo solo in caso di assoluta necessità e sempre e soltanto uno alla volta, avvisando il collaboratore di piano, controllandone il rientro, il tempo in cui sono stati fuori e il numero complessivo di uscite nella giornata che saranno riportate su un apposito foglio. Trascorsi 10 minuti, il docente di classe deve avvisare il collaboratore scolastico del mancato rientro. Il coordinatore di classe, su segnalazione dei componenti del consiglio di classe farà un report al responsabile di plesso di quegli alunni che reiterano frequentemente le uscite durante l'orario scolastico.

Dal punto di vista della responsabilità, nel caso di momentaneo allontanamento dalla classe, il docente dovrà comunque verificare che l'attività svolta dagli alunni (anche in relazione all'età ed alla maturità) sia tale da non comportare alcun pericolo.

In caso di presenza di finestre apribili nei servizi igienici, i collaboratori scolastici vigileranno rigorosamente che queste durante l'uso dei servizi non vengano aperte dagli alunni sia ai piani alti per pericolo sporgenza e caduta dell'alunno che ai piani bassi per pericolo di fuga dell'alunno. Vigilare altresì che sull'utilizzo improprio delle uscite di sicurezza e dell'uscita principale.

In relazione al profilo di responsabilità per mancata vigilanza, ma anche in considerazione degli aspetti pedagogici, deve essere evitato l'allontanamento temporaneo degli alunni dalla classe per motivi disciplinari.

Allo stesso modo si invitano i docenti a non fare uscire dall'aula gli alunni per incombenze legate all'attività didattica (come per esempio fotocopie, reperimento di materiale, comunicazioni).

Non portare gli alunni fuori delle pertinenze dell'edificio scolastico, se non per attività programmate e deliberate dagli OO.CC. per le quali si è in possesso dell'autorizzazione scritta del genitore. La sorveglianza dei Docenti si deve estendere anche agli ambienti e ai materiali in dotazione, perché il loro impiego sia non solo sicuro e corretto ma, prima ancora, educativo. E' importante comunicare tempestivamente ai Responsabili di plesso anomalie, pericoli e manomissioni notati negli ambienti e nei materiali scolastici per gli interventi correttivi del caso.

#### **p) Vigilanza a seguito del cambio dell'ora**

Il cambio dell'ora deve avvenire nel modo più rapido possibile. E' evidente la necessità di evitare di lasciare la classe senza la presenza di un insegnante. Eventualmente, il docente uscente, solo se impegnato in altra classe, si rivolgerà al collaboratore scolastico. Inoltre, l'insegnante uscente non autorizzerà alcun alunno ad allontanarsi dall'aula, in attesa del docente dell'ora successiva. I docenti, liberi, nell'ora successiva alla lezione, non abbandoneranno l'aula, ma aspetteranno il cambio.

I docenti che entrano in servizio a partire dalla 2<sup>a</sup> ora in poi o che hanno avuto un'ora libera, sono tenuti a farsi trovare, al suono della campana, già davanti all'aula interessata per consentire un rapido cambio.

#### **q) Vigilanza degli alunni in situazione d'emergenza**

Qualora si registri l'assenza del docente titolare/contitolare e l'impossibilità a sostituirlo in tempi brevi o per l'oggettiva impossibilità ad individuare un docente per la sostituzione gli

alunni saranno assegnati alle classi con le caratteristiche più idonee. Al cambio di ora il docente in uscita dalla classe assegnata avrà cura di riaccompagnare gli alunni assegnati nella propria aula, sempre a seguito della presenza del docente dell'ora successiva. Solo nel caso in cui il docente dovrà permanere nella propria classe di titolarità affiderà gli alunni al collaboratore scolastico che provvederà ad accompagnarli. Tale precisazione è tesa a garantire la vigilanza dell'intero piano.

#### **r) Vigilanza degli alunni con disabilità**

Particolare attenzione sarà rivolta all'assistenza degli alunni con disabilità. In nessun caso gli alunni con disabilità vanno lasciati soli e senza vigilanza di una o più delle seguenti figure: docente curricolare, docente di sostegno, collaboratore scolastico di turno. Il docente di classe, il docente di sostegno e il collaboratore scolastico accolgono l'alunno disabile all'inizio delle lezioni e lo accompagnano all'uscita alla fine delle lezioni, lo consegnano solo nelle mani del genitore o di un adulto delegato secondo le modalità previste dalla norma vigente e riconosciuto dai docenti. Lo vigileranno costantemente durante qualsiasi spostamento all'interno dell'edificio scolastico e nelle pertinenze compreso l'ingresso/uscita a/dai servizi igienici, palestra, laboratori e durante le emergenze (evacuazione, allarme antincendio e qualsiasi situazione di rischio e pericolo).

#### **s) Vigilanza a seguito ingresso estranei nei locali scolastici**

I responsabili di plesso, i docenti e i collaboratori scolastici e gli addetti alla vigilanza non consentiranno l'accesso agli estranei nell'edificio e nelle sue pertinenze durante le lezioni o a genitori degli alunni nelle classi durante lo svolgimento delle lezioni per colloqui con gli insegnanti.

### **INFORTUNI**

Nell'eventualità di infortuni si prega di attenersi alle disposizioni dettate dalla presente.

#### **Infortuni degli alunni**

In presenza di casi di infortunio occorso ad alunno bisogna:

- 1) Offrire le prime cure del caso utilizzando il materiale di pronto soccorso a disposizione compatibilmente con una ragionevole valutazione dell'entità dell'infortunio; rivolgersi per ottenere aiuto, al lavoratore formato con apposito corso, presente nella struttura scolastica ed il cui nominativo è segnalato nella cartellonistica apposita affissa nei vari plessi.
  - 2) Avvertire i genitori dell'alunno utilizzando ogni possibile mezzo;
  - 3) nel caso si renda necessario il pronto soccorso ospedaliero, telefonare al 118 oppure, in subordine ed in caso di infortuni di lieve entità ma occorrenti di intervento medico, utilizzare la vettura di chiunque si renda disponibile per l'operazione di soccorso urgente;
  - 4) E' opportuno che l'insegnante di classe accompagni al presidio ospedaliero l'alunno infortunato sia per motivi psicologici e sia per non incorrere nel reato di omissione di soccorso; L'obbligo di soccorso prescinde dal ruolo, dal servizio e da qualsiasi altra valutazione personale;
  - 5) Affidare la classe dell'insegnante accompagnatore a personale disponibile o dividerla tra le altre classi;
  - 6) avvertire immediatamente il Dirigente e la Segreteria dell'accaduto allo scopo di predisporre le pratiche di competenza. Si ricorda che tale segnalazione riveste carattere di obbligatorietà;
  - 7) far pervenire all'ufficio di Dirigenza o segreteria un breve ma dettagliato rapporto dell'accaduto e dichiarazioni di eventuali testimoni, secondo il modulo interno appositamente predisposto e disponibile in segreteria;
- Anche tale adempimento riveste carattere di obbligatorietà.
- 8) In caso di prognosi, se l'alunno volesse riprendere le lezioni, deve farne richiesta al Dirigente Scolastico e presentare l'attestazione del medico curante che l'attività scolastica è compatibile con le condizioni di salute dell'infortunato.

#### **Infortuni durante le visite guidate o i viaggi d'istruzione**

Seguire le stesse direttive, con l'obbligo di trasmettere con la massima urgenza e via fax all'ufficio della segreteria della scuola la relazione ed il certificato medico con prognosi e

consegnare, al rientro, in segreteria ed in originale la relazione ed il certificato medico con prognosi ed eventuali ricevute di spese sostenute.

### **Infortunio subito da personale della scuola dentro l'istituto o nelle immediate vicinanze o durante le visite guidate o i viaggi d'istruzione**

Per quanto concerne l'infortunio sul lavoro occorso agli insegnanti la procedura è identica a quanto precisato per gli alunni.

### **Disposizioni comuni**

Nel caso in cui un infortunio, apparentemente tanto lieve da non dargli alcun peso e tale da non rendere necessario il ricorso all'ospedale, possa dare degli esiti dopo il termine del servizio o nei giorni immediatamente successivi occorre comunque soddisfare con tempestività quanto previsto ai punti 6 e 7.

Si coglie l'occasione per regolamentare un altro aspetto che riguarda le SSLL:

#### **L'eccezionale interruzione del servizio.**

In caso di improvviso malore, è possibile lasciare il servizio affidando il proprio posto ai colleghi, avvertendo il responsabile di plesso e compilando, se del caso, un'apposita domanda indirizzata all'ufficio di Dirigenza se trattasi di personale docente e l'ufficio di segreteria se trattasi di personale ATA, fermo restando l'obbligo di documentare i motivi.

### **Disposizioni amministrative e adempimenti connessi**

In seguito all'infortunio di un alunno o di un docente, riveste carattere di obbligatorietà la seguente procedura che deve essere effettuata entro 48 ore dall'evento o da quando si sia avuta conoscenza di esso, curando l'invio degli atti connessi all'infortunio:

1. alla compagnia di assicurazione;
2. all'INAIL se trattasi di infortunio di lavoratori o di alcune particolari tipologie di infortunio degli alunni (gli infortuni occorsi durante le attività tecnico - pratiche e motorie) con prognosi superiore a giorni tre;
3. nel caso si verifichi la condizione di cui al punto 2, inviare gli atti all'autorità di pubblica sicurezza del comune;
4. all'infortunato consegnare, se richiesto, il "vademecum per richiesta risarcimento danni in caso di infortunio e/o di responsabilità civile" appositamente predisposto in segreteria.

La documentazione necessaria consiste in:

1. Referto ospedaliero rilasciato all'atto del pronto soccorso;
2. Relazione dettagliata dei docenti o degli ausiliari o, comunque di qualsiasi persona presente ai fatti.

Si coglie l'occasione per ricordare che, di fronte ad un infortunio, non esistono soltanto le competenze proprie di ciascun profilo professionale ma l'obbligo sancito dalla legge di prestare soccorso all'infortunato.

La necessità di richiamare a tutti le misure organizzative adottate negli anni risponde all'esigenza di informare il personale nuovo arrivato e di ricordare a tutti compiti e responsabilità per il miglioramento della qualità del modello organizzativo adottato a tutela di tutti, adulti e minori.

La presente disposizione resterà valida fino a successive integrazioni e/o riformulazioni.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Prof.ssa Lucia Melillo